

A V V E R T E N Z E.

A. Ogni bastimento o barca, che realmente avesse eseguite nel porto del suo destino delle operazioni, sia di discarico sia di carico di merci, pagherà in complesso per tutti gli atti consolari relativi alla sua ammissione e spedizione, compreso in conseguenza il registro, confronto, certificato e rilascio di tutti i necessarj ricapiti, fedi di sanità, manifesti e polizze di carico, sì dell'arrivo che della partenza, *l'intero diritto consolare.*

B. Se il bastimento o barca, prima d'arrivare al suo destino, o dopo d'avervi di già pagato il competente diritto, entrasse in qualunque altro porto o spiaggia per puro caso fortuito o forzato, affine di salvare o raddobbare il bastimento, e che vi fosse costretto d' eseguirvi delle operazioni di discarico e ricarico, pagherà soltanto *la metà dell'intero diritto consolare.*

C. Quando un bastimento od una barca procedesse direttamente da un porto o da una spiaggia soggetta alla giurisdizione d'un medesimo consolato generale, ove avesse di già pagato l'intero diritto consolare, pagherà in tutti gli altri porti della stessa giurisdizione, in cui effettuasse degl'ulteriori carichi e scarichi, soltanto *la metà dell'intero diritto consolare.*